



Gruppo Giovani Soci
BENE BANCA

CREDITO COOPERATIVO DI BENE VAGIENNA

Regolamento Gruppo Giovani Soci

Sommario

Titolo I	Disposizioni generali - Ambito, principi, scopi e competenza territoriale	1
Art. 1	Ambito di applicazione.....	1
Art. 2	Principi ispiratori	1
Art. 3	Scopi.....	1
Art. 4	Competenza territoriale	1
Art. 5	Adesione alla rete nazionale “Giovani soci BCC”.....	1
Titolo II	Soci - Requisiti, diritti, doveri, perdita status.....	1
Art. 6	Requisiti di ammissibilità al GGS	1
Art. 7	Modalità di adesione al GGS	2
Art. 8	Diritti	2
Art. 9	Doveri	2
Art. 10	Perdita dello <i>status</i>	2
Titolo III	Organi Sociali	3
CAPO I	Costituzione.....	3
Art. 11	Organi Sociali	3
CAPO II	Assemblea del Gruppo Giovani Soci.....	3
Art. 12	Composizione	3
Art. 13	Funzioni.....	3
Art. 14	Convocazione e presidenza.....	3
Art. 15	Discussione.....	4
Art. 16	Quorum deliberativo.....	4
Art. 17	Verbale delle adunanze.....	4
CAPO III	Consiglio Direttivo	4
Art. 18	Composizione ed elezione	4
Art. 19	Funzioni.....	4
Art. 20	Durata	5
Art. 21	Convocazione e presidenza.....	5
Art. 22	Quorum deliberativo.....	5
Art. 23	Verbale delle riunioni	5
CAPO IV	Altre Cariche	5
Art. 24	Presidente e Vicepresidente	5
Art. 25	Segretario.....	6
Art. 26	Responsabile dei rapporti con Bene Banca.....	6
Art. 27	Tesoriere	6
Titolo IV	Disposizioni transitorie e finali	6
CAPO I	Disposizioni transitorie.....	6
Art. 28	Elezione del primo Consiglio Direttivo	6
CAPO II	Disposizioni finali	6
Art. 29	Modifiche regolamentari	6
Art. 30	Gratuità qualifica, ruoli e incarichi	7
Art. 31	Riservatezza.....	7
Art. 32	Rapporto tra il GGS e Bene Banca	7

Titolo I Disposizioni generali - Ambito, principi, scopi e competenza territoriale

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina composizione e attività del Gruppo Giovani Soci di Bene Banca (d'ora in poi GGS), organismo privo di personalità giuridica, emanazione di "Bene Banca Credito Cooperativo di Bene Vagienna (Cuneo) S.C." (d'ora in poi "Bene Banca"). Il GGS è stato costituito in data 14 giugno 2024 e ha sede in Piazza Botero n. 7, 12041 Bene Vagienna (CN).

Art. 2 Principi ispiratori

1. Il GGS è un organismo apolitico, apartitico e la partecipazione ad esso ha carattere volontario.
2. Nello svolgimento della propria attività, gli organi ed i singoli membri del GGS ispirano la propria azione a criteri di indipendenza, professionalità, imparzialità, efficacia ed efficienza.

Art. 3 Scopi

1. Il GGS non ha scopo di lucro e ha come finalità quella di promuovere e attuare attività volte alla valorizzazione della sfera sociale, culturale e ricreativa, nonché di organizzare raccolte fondi e attività di promozione e divulgazione tra i Giovani dei principi, dei metodi e delle strategie cooperative sanciti dalla Carta dei Valori del Credito Cooperativo. Il comportamento dei membri e l'attività del gruppo non devono essere in contrasto con i principi ispiratori presenti nello Statuto di Bene Banca, bensì volti al conseguimento della coesione sociale e della crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale la Banca opera.
2. Le finalità di cui al comma 1 del presente articolo possono essere realizzate anche mediante la cooperazione del GGS con altri soggetti pubblici o privati.

Art. 4 Competenza territoriale

1. Il GGS persegue gli scopi di cui all'art. 3 nell'ambito della competenza territoriale di Bene Banca.

Art. 5 Adesione alla rete nazionale "Giovani soci BCC"

1. Il GGS aderisce alla Rete Nazionale dei Gruppi Giovani Soci delle BCC, partecipando alle attività di quest'ultima attraverso la designazione di due Rappresentanti.

Titolo II Soci - Requisiti, diritti, doveri, perdita *status*

Art. 6 Requisiti di ammissibilità al GGS

1. Possono aderire al GGS, esclusivamente a titolo volontario e gratuito, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche di cui al successivo [art. 7](#), tutti coloro che soddisfano contemporaneamente i seguenti requisiti:

- sono soci di Bene Banca;
- hanno un'età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni, fino al compimento del trentaseiesimo anno di età.

Art. 7 Modalità di adesione al GGS

1. Gli interessati devono manifestare espressamente la propria volontà di aderire al GGS mediante la compilazione di apposito *form* pubblicato sul sito www.benebanca.it.
2. La richiesta verrà esaminata entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa. L'esito verrà comunicato entro i successivi trenta giorni. Il candidato entrerà a fare parte del GGS di Bene Banca a partire dal giorno successivo alla comunicazione di accettazione.

Art. 8 Diritti

1. I soci facenti parte del GGS hanno diritto di:
 - partecipare alle riunioni dell'Assemblea del Gruppo Giovani Soci, con diritto di voto per l'elezione degli Organi Sociali, per l'approvazione delle modifiche del presente Regolamento e per qualsiasi altra questione di competenza dell'Organo Assembleare;
 - beneficiare di facilitazioni e di convenzioni promosse dal GGS e da Bene Banca, oltreché partecipare a tutte le manifestazioni e iniziative organizzate dal Gruppo, nei limiti e secondo le modalità previste dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 Doveri

1. I soci facenti parte del GGS hanno il dovere di:
 - osservare e rispettare il presente Regolamento e le deliberazioni degli Organi Sociali;
 - cooperare proattivamente per il raggiungimento degli scopi sociali;
 - partecipare in modo attivo, diretto e costante alla vita del Gruppo;
 - assumere comportamenti corretti e non lesivi del buon nome del GGS e di Bene Banca.

Art. 10 Perdita dello *status*

1. La qualifica di socio del GGS viene meno in uno dei seguenti casi:
 - a) perdita parziale o integrale dei requisiti di ammissibilità di cui all'[art. 6](#) del presente Regolamento;
 - b) violazione dell'obbligo di riservatezza disciplinato all'[art. 31](#) del presente Regolamento;
 - c) decesso;
 - d) recesso;
 - e) esclusione.
2. Nei casi di cui alla lett. a) (soltanto in caso di riacquisizione dei requisiti necessari), lett. b) lett. d) e lett. e), l'interessato che ha perduto la qualifica di socio del GGS, può nuovamente richiedere l'ammissione al Gruppo, nel rispetto delle modalità di cui all'[art. 7](#) del presente Regolamento, fermo restando che devono passare almeno sei mesi dalla data di avvenuta comunicazione della perdita dello *status* di socio del GGS alla data della nuova richiesta.

Titolo III Organi sociali

CAPO I Costituzione

Art. 11 Organi Sociali

1. Sono Organi Sociali:
 - l'Assemblea del Gruppo Giovani Soci;
 - il Consiglio Direttivo.

CAPO II Assemblea del Gruppo Giovani Soci

Art. 12 Composizione

1. Possono partecipare all'Assemblea del Gruppo Giovani Soci tutti i membri del GGS.

Art. 13 Funzioni

1. L'Assemblea del Gruppo Giovani Soci elegge il Consiglio Direttivo, esprime le linee di indirizzo generale del Gruppo e delibera su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo alla sua approvazione.

Art. 14 Convocazione e presidenza

1. L'Assemblea del Gruppo Giovani Soci si riunisce almeno una volta all'anno.
2. L'Assemblea del Gruppo Giovani Soci è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente del GGS o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in caso altresì di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea del Gruppo Giovani Soci.
3. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea sono indicati i seguenti elementi:
 - a) l'indicazione del giorno, dell'ora e della sede dove la stessa è riunita;
 - b) la modalità di svolgimento (presenza/online/mista);
 - c) l'elenco degli argomenti da trattare (ordine del giorno).
4. L'avviso di convocazione, con il contenuto di cui al precedente comma 3, deve essere inviato alla casella di posta elettronica ordinaria dei singoli soci o tramite messaggio sulla Community WhatsApp.
5. L'Assemblea dei Giovani Soci deve essere convocata almeno quindici giorni prima della data di svolgimento della stessa. In caso di urgenza, quando sussistono motivi rilevanti e indilazionabili che la rendono necessaria, il termine è ridotto a sette giorni.
6. L'ordine del giorno dell'adunanza è pubblicato sul sito web di Bene Banca a partire dalla data di invio dell'avviso di convocazione e vi resta esposto fino al giorno successivo alla data di svolgimento dell'Assemblea.
7. Qualora, nell'ambito della stessa seduta, vi sia la necessità di inserire uno o più nuovi argomenti all'ordine del giorno, con i voti favorevoli della maggioranza semplice dei soci presenti, gli argomenti vengono discussi e votati nella stessa seduta.
8. All'Assemblea del Gruppo Giovani Soci può partecipare, senza diritto di voto, anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bene Banca e un rappresentante della Direzione Generale, o un loro delegato.

Art. 15 Discussione

1. La trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno segue l'ordine indicato nell'avviso di convocazione.
2. La discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno è introdotta dal Presidente.
3. Terminata l'illustrazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno da parte del relatore, il Presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire.
4. Al termine della discussione, la proposta viene messa in votazione.

Art. 16 Quorum deliberativo

1. Hanno diritto di voto tutti i soci appartenenti al GGS.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea del Gruppo Giovani Soci sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 17 Verbale delle adunanze

1. Per ogni adunanza, viene redatto apposito verbale dal Segretario del GGS o, in caso di sua assenza, da persona designata dal Consiglio Direttivo.
2. Il verbale è sottoscritto dal Segretario verbalizzante e dal Presidente del GGS.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea del Gruppo Giovani Soci vincolano tutti i membri del GGS, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

CAPO III Consiglio Direttivo

Art. 18 Composizione ed elezione

1. Il Consiglio Direttivo del GGS è composto da un minimo di cinque ad un massimo di diciassette membri. La composizione del Consiglio Direttivo deve presentare un numero di membri appartenente al genere meno rappresentato, almeno pari a un terzo.
2. Il Consiglio Direttivo del GGS è eletto dall'Assemblea del Gruppo Giovani Soci. Le candidature potranno avvenire sotto forma di liste o di singole candidature. Le liste potranno essere composte da un numero di candidati non superiore al numero dei componenti del Consiglio Direttivo. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti, conteggiando tanto i voti di lista quanto i voti ottenuti singolarmente.
3. Alla prima riunione del Consiglio Direttivo verranno eletti, su votazione del Consiglio stesso:
 - Presidente;
 - Vicepresidente;
 - Segretario;
 - Responsabile dei rapporti con Bene Banca;
 - Tesoriere.

Art. 19 Funzioni

1. Il Consiglio Direttivo:
 - elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Responsabile dei rapporti con Bene Banca e il Tesoriere;

- delibera le strategie di attuazione delle finalità del GGS, sulla base delle direttive dell'Assemblea del Gruppo Giovani Soci;
- esprime parere su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Presidente;
- procede, ogni novanta giorni, alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ogni socio;
- delibera l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci e la loro esclusione;
- convoca l'Assemblea del Gruppo Giovani Soci.

Art. 20 Durata

1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni con decorrenza dalla data della sua elezione.
2. I componenti rimangono in carica fino alla fine del mandato, anche in caso di superamento, nel corso del mandato stesso, del limite di età previsto dall'[art. 6](#) del presente Regolamento.
3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più membri del Consiglio Direttivo, ma non la maggioranza dello stesso, quelli in carica provvedono alla loro sostituzione, garantendo il rispetto della quota di genere prevista.

Art. 21 Convocazione e presidenza

1. Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza/impedimento, dal Vicepresidente.
2. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate con un preavviso di almeno sette giorni. Il termine è ridotto a ventiquattr'ore in caso di urgenza.
3. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza, fisica/online/mista, della maggioranza dei suoi componenti.
4. Al Consiglio Direttivo può partecipare, senza diritto di voto, anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bene Banca e un rappresentante della Direzione Generale, o un loro delegato.

Art. 22 Quorum deliberativo

1. Hanno diritto di voto tutti i membri costituenti il Consiglio Direttivo.
2. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono approvate, con voto palese, qualora sia favorevole la maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale la preferenza del Presidente.

Art. 23 Verbale delle riunioni

1. Tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo dovranno risultare da apposito verbale, stilato dal Segretario verbalizzante e sottoscritto da quest'ultimo e dal Presidente.
2. Copia del verbale deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione di Bene Banca, tramite la Segreteria Generale/Ufficio Soci della Banca stessa.

CAPO IV Altre Cariche

Art. 24 Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente:
 - rappresenta il GGS di fronte ai terzi;

- rappresenta il GGS alla Consulta Nazionale;
 - gestisce i rapporti interni ed esterni del GGS;
 - presiede l'Assemblea del Gruppo Giovani Soci.
2. Il Vicepresidente:
 - coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni;
 - sostituisce il medesimo in caso di assenza o impedimento;
 - si occupa di garantire la coesione dei soci all'interno del GGS.
 3. Tra il Presidente ed il Vicepresidente non deve intercorrere grado di parentela fino al quarto grado.

Art. 25 Segretario

1. Il Segretario svolge mansioni amministrative del GGS. In particolare, si occupa di:
 - redigere i verbali delle Assemblee del Gruppo Giovani Soci e dei Consigli Direttivi;
 - diffondere le comunicazioni ufficiali ai membri del GGS.

Art. 26 Responsabile dei rapporti con Bene Banca

1. Il Responsabile dei rapporti con Bene Banca ricopre il ruolo di mantenimento delle relazioni tra il GGS, Bene Banca e i suoi organi.

Art. 27 Tesoriere

1. Al Tesoriere spetta il compito di redigere un rendiconto annuale delle spese sostenute, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione di Bene Banca, allegando i giustificativi di spesa.

Titolo IV Disposizioni transitorie e finali

CAPO I Disposizioni transitorie

Art. 28 Elezione del primo Consiglio Direttivo

1. Il primo Consiglio Direttivo del GGS sarà composto da diciassette membri; tale numero rimarrà invariato fino a diversa indicazione dell'Assemblea del Gruppo Giovani Soci.
2. L'elezione del medesimo avverrà durante la prima Assemblea del GGS. Tale Assemblea sarà presieduta da un membro designato dai partecipanti alla stessa.
3. Le candidature potranno avvenire sotto forma di liste o di singole candidature.
4. Le liste potranno essere composte da un numero di candidati non superiore al numero stabilito al comma 1 del presente articolo.

CAPO II Disposizioni finali

Art. 29 Modifiche regolamentari

1. Prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea del Gruppo Giovani Soci, il presente Regolamento viene sottoposto al Consiglio di Amministrazione di Bene Banca, che può proporre

variazioni e/o integrazioni. Il Regolamento può essere modificato su proposta di qualsiasi membro del GGS avanzata al Consiglio Direttivo, che decide se portarla all'approvazione dell'Assemblea del GGS; anche in questo caso il Regolamento deve essere preventivamente sottoposto al Consiglio di Amministrazione di Bene Banca per la proposta di eventuali variazioni e/o integrazioni. Successivamente, la proposta di modifica è comunicata per e-mail o tramite messaggio sulla Community WhatsApp a tutti i membri del Gruppo Giovani Soci di Bene Banca, almeno dieci giorni prima dell'Assemblea del GGS, con una breve presentazione della modifica stessa. Per essere accettata, la modifica deve essere approvata almeno dai 2/3 dei membri presenti all'Assemblea del Gruppo Giovani Soci.

Art. 30 Gratuità qualifica, ruoli e incarichi

1. I soci non ricevono alcuna remunerazione per le attività svolte.
2. I membri del Comitato Direttivo non ricevono alcuna remunerazione per gli incarichi ricoperti, salvo il rimborso delle spese realmente sostenute e analiticamente documentate.

Art. 31 Riservatezza

1. I soggetti facenti parte del GGS sono tenuti all'obbligo di riservatezza e del segreto sui dati personali e sensibili di cui sono venuti a conoscenza, direttamente o indirettamente, nell'esercizio delle prerogative, funzioni e ruoli all'interno del Gruppo.

Art. 32 Rapporto tra il GGS e Bene Banca

1. Il GGS, nello svolgimento della propria attività, in autonomia e priva di condizionamenti e/o vincoli da parte di Bene Banca, si impegna a instaurare un costante e proficuo dialogo con il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bene Banca, o suo delegato, e con la Direzione Generale di Bene Banca.
2. Bene Banca, garantendo autonomia gestionale e programmatica al GGS, rende fruibili gratuitamente i propri locali e la propria strumentazione, affinché quest'ultimo possa perseguire i propri scopi. Nel perseguimento di questi ultimi, il GGS si impegna ad utilizzarli con la massima diligenza e correttezza.